

Approvato all'unanimità dal C.D. il 30.1.2002

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 1

1. E' istituita la Scuola di Specializzazione per le professioni legali (da ora SSPL).
2. La SSPL è struttura didattica dell'Università «Magna Græcia» di Catanzaro ove ha sede .
3. La SSPL utilizza il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al suo funzionamento, garantite dall'università.

Art. 2

1. In conformità allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ateneo, la SSPL:
 - a) assicura la formazione teorico pratica dei laureati in Giurisprudenza che intendano specializzarsi nelle materie, tematiche e tecniche giuridiche, funzionali all'esercizio delle professioni legali di avvocato e notaio e dell'ufficio di magistrato;
 - b) può provvedere, altresì, alla formazione degli avvocati dell'U.E., che intendano esercitare con il rispettivo titolo nella Repubblica italiana.
 - c) predisporre e cura l'attuazione di programmi di riqualificazione e di formazione permanente nell'area delle professioni legali, anche in cooperazione con soggetti pubblici e privati;
 - d) svolge tutte le attività connesse alle finalità istituzionali, con particolare riguardo ai processi di formazione ed ai modi di svolgimento delle professioni legali e dell'ufficio di magistrato a livello interno, comunitario, ed internazionale avvalendosi dei mezzi cartacei, informatici e telematici, in cooperazione con altre strutture che perseguono medesime finalità;
 - e) promuove scambi culturali e forme di collaborazione con le realtà e le strutture comunitarie e internazionali;
 - f) svolge ogni altra attività funzionale alla formazione alle professioni legali e dell'ufficio di magistrato, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni con Università, Scuole, Istituti ed altri soggetti pubblici e privati anche stranieri, nei limiti della legislazione vigente.

Art. 3

1. Sono organi della SSPL:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Direttore.
2. Alla gestione amministrativa della SSPL provvede, sulla base delle direttive degli organi di governo, un funzionario all'uopo designato . Al fine di assicurare il funzionamento della SSPL è costituito un gruppo di lavoro.

Art. 4

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo.
2. Il Direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta: rappresenta la SSPL; convoca e presiede il Consiglio Direttivo di sua iniziativa o quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti ; cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dallo stesso Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Collegio dei docenti; assume ogni iniziativa utile al perseguimento dei fini istituzionali della SSPL.

Art. 5

1. Il Consiglio Direttivo della SSPL è composto da dodici membri, di cui sei professori universitari designati, nell'ambito dei propri componenti, dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «Magna Græcia» di Catanzaro, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni.
2. Il Consiglio Direttivo, oltre ai compiti ed alle funzioni esplicitamente indicate dal presente Regolamento:
 - a) nomina il Direttore della SSPL;
 - b) cura la gestione organizzativa ed amministrativa, definisce gli indirizzi dell'attività della SSPL e stabilisce la programmazione didattica, con la determinazione dei corsi, delle ore attribuite, dei moduli di insegnamento previsti, dei crediti assegnati;
 - c) propone agli organi competenti secondo lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo gli accordi e le convenzioni da stipularsi con soggetti terzi nonché l'ammontare del contributo d'iscrizione ;
 - d) propone ai competenti organi gli incarichi annuali di insegnamento ed i contratti di diritto privato da stipularsi con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni;
 - e) designa i tutori e propone i relativi contratti di diritto privato da stipularsi per detta attività con magistrati, notai ed avvocati, nonché le convenzioni relative alle attività pratiche da stipularsi con uffici giudiziari, studi professionali , enti e privati;
 - f) assume iniziative in ordine ai rapporti con altri enti e con istituzioni di formazione;
 - g) stabilisce le modalità delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche;
3. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti; decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Art. 6

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso la SSPL nell'anno accademico; ha funzioni consultive per l'organizzazione e la didattica e si riunisce su iniziativa del Direttore, che lo presiede.

Art. 7

Gli allievi regolarmente iscritti alla SSPL eleggono all'inizio di ogni anno accademico due rappresentanti che partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Collegio dei Docenti.

Art. 8

1. Alla SSPL si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame in conformità a quanto stabilito dai regolamenti nazionali in materia.
2. Su designazione del Consiglio Direttivo, la Commissione di concorso per l'ammissione è nominata dal Rettore con proprio decreto ed è composta da cinque membri, di cui due professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio. La commissione è presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo e, a parità di questa, dal più anziano di età. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

Art. 9

1. La SSPL ha durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune ed in un anno specialistico a sua volta ripartito in due indirizzi:
 - a) giudiziario-forense
 - b) notarile.
2. L'attività didattica è programmata, all'inizio di ogni anno, tramite la definizione dei corsi, delle ore attribuite, dei moduli di insegnamento previsti, dei crediti assegnati, nel rispetto dell'ordinamento didattico di cui all'allegato 1, dandone debita e tempestiva pubblicità nel manifesto degli studi.
3. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dell'allievo e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.
4. Le attività didattiche della SSPL si svolgono normalmente nel periodo da ottobre ad aprile per un totale di almeno 500 ore annue, di cui non meno del 50% dedicato alle predette attività pratiche, con un limite massimo di 100 ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.
5. Le scuole programmano lo svolgimento di stages e tirocini mediante accordi - deliberati nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo - con gli Ordini professionali e gli uffici competenti dell'Amministrazione Giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio, provvede l'Università in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto 21 dicembre 1999 n. 537.

7. Su proposta del Consiglio, gli incarichi ed i contratti di insegnamento sono conferiti annualmente in conformità allo Statuto ed ai regolamenti di Ateneo. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.

8. Il servizio di tutorato è affidato oltre che a professori e ricercatori universitari anche a dottorandi e dottori di ricerca, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai, tramite la stipula di appositi contratti di diritto privato, designati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

1. La frequenza alle attività didattiche della SSPL è obbligatoria.

2. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattica comportano la decadenza dalla SSPL. In caso di assenze per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause valutate dal Consiglio direttivo della SSPL come meritevoli di giustificazione, il Consiglio medesimo dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni qualora le assenze non superino le 130 ore, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

Art. 11

1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati, previa certificazione della regolare frequenza dei corsi, al giudizio favorevole del Consiglio Direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche.

2. Nel caso di mancato passaggio al secondo anno di corso ovvero di mancata ammissione all'esame di diploma, la ripetizione dell'anno di corso frequentato con esito sfavorevole è possibile una sola volta.

3. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale, con giudizio espresso in settantesimi.

4. Su delibera del Consiglio Direttivo, la Commissione per l'esame finale è nominata dal Rettore con proprio decreto ed è composta da sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio;

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto ed ai regolamenti di Ateneo nonché al decreto 21 dicembre 1999 n. 537

ALLEGATO 1

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA SSPL

Il Consiglio della SSPL definisce la programmazione didattica, all'inizio di ogni anno tramite la definizione dei corsi, delle ore attribuite, dei moduli di insegnamento previsti, dei crediti assegnati, con riguardo alle seguenti aree e connessi settori scientifici, dandone debita e tempestiva pubblicità nel manifesto degli studi:

Corso comune: 1° anno

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di:

- interpretazione e metodologia di tradizione romanistica,
- diritto processuale amministrativo,
- diritto civile,
- diritto processuale civile,
- diritto processuale penale,
- diritto penale,
- diritto del lavoro e della previdenza sociale,
- diritto commerciale,
- diritto amministrativo,
- fondamenti del diritto europeo,
- diritto dell'Unione Europea,
- elementi di informatica giuridica,
- elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici,
- elementi di economia e contabilità industriale.

Corso specialistico: 2° anno - indirizzo giudiziario forense

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie previste per il corso comune, nel diritto ecclesiastico, nel diritto costituzionale, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e dell'argomentazione.

Corso specialistico: 2° anno - indirizzo notarile

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

Approvato all'unanimità dal C.D. il 30.1.2002